

mente è in corso la pratica di risarcimento dei danni di guerra subiti dallo stabile già esistente sull'area ove sorge la nuova costruzione che, a norma dell'art. 2 del contratto di compravendita dell'area, è di pertinenza dell'Istituto -

Verificandosi tale risarcimento, che, ai termini della legge n. 968 del 27 dicembre 1953 art. 42, avviene ratealmente in 30 annualità il capitale ammesso a rimborso aumentato degli interessi del 4% composto, il costo del fabbricato verrebbe sensibilmente diminuito, con conseguente aumento della percentuale di reddito.

La Commissione Consultiva Immobiliare, nella seduta del 29 novembre 1957 n. 2866, ha preso atto delle risultanze del piano affitti -

Si assicura comunque che, in sede di trattazione delle singole affittanze, sarà fatto il possibile per migliorare il reddito sopra riportato, con riserva di comunicare successivamente i risultati raggiunti.

Il Direttore Generale, vista la suesposta relazione del Servizio Amministrazione Im-